Tribunale di Lodi

Sezione civile

Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Tito Ettore Preioni	Presidente
Dott. Flaviana Boniolo	Giudice
Dott. Ada Cappello	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTI:

1) il ricorso rubricato al n. 5/2018 R.G. C.P. con cui la società GICOTECNICA S.R.L. [C.F. 03739670150] in data 26.9.2018
   - ► ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
   - ► ha chiesto la concessione di termine ex art. 161, comma VI, L.F.;
2) il decreto con cui questo Tribunale, in data 5.11.2018, ha concesso alla ricorrente termine sino al 5.1.2019 per la presentazione della proposta definitiva di concordato;
3) la domanda di proroga del termine originariamente assegnato depositata in data 28.12.2018;
4) il provvedimento del Tribunale del 18.1.2019 di concessione di ulteriore proroga sino al 28.2.2019;
5) la domanda definitiva depositata dalla ricorrente in data 8.2.2019;
6) la relazione del commissario giudiziale depositata in data 20.2.2019;
7) il termine per integrazione ex art. 162 l.f. concesso al ricorrente all'esito dell'udienza del 15.3.2019 avanti al G.R.;
8) l'integrazione al piano depositata dalla ricorrente in data 29.3.2019;
9) l'ulteriore relazione depositata dal commissario giudiziale in data 10.4.2019;
10) il decreto di convocazione ex art. 162 L.F. pronunciato da questo Tribunale in data 7.5.2019;
11) il verbale dell'udienza di convocazione in data 24.5.2019;
12) le integrazioni documentali spontaneamente depositate dalla ricorrente in data 24.5.2019 e in data 3.6.2019 con conseguenti pareri del commissario giudiziale depositati in data 5.6.2019 e 11.6.2019;

RILEVATO:

a) che ai sensi dell'art. 161 comma 3 l.f. "*Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano*";
b) che, nel caso di specie, la relazione dell'esperto ex art. 161 comma 3 l.f. (peraltro rilasciata solo all'udienza del 24.5.2019) attesta la veridicità dei dati aziendali ma "*non*

Firmato Da: VITALI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b8689c15293d00360e085454259d77b - Firmato Da: PREIONI TITO ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d327c9ea9503a1a7e7a52cd14a7ec55
Firmato Da: CAPPELLO ADA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 26ab106bed2be75f288731d781ea7745

attesta la fattibilità del piano" in quanto l'offerta irrevocabile formulata da Barci Engineering Srl pervenuta in data 28.03.2019 non contempla l'accollo dei debiti maturati nei mesi di febbraio e marzo 2019 e non e' migliorativa rispetto a quella formulata in data 31.01.2019, pertanto la percentuale di soddisfo dei creditori ipotizzata, stante l'incremento dei debiti, non può essere mantenuta, inoltre risulta impossibile allo stato ipotizzare eventuali maggiori imposte, sanzioni ed interessi rivenienti dall'accertamento della Agenzia delle Entrate in materia di *Transfer price*;

c) che, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.f. "*Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato*";
d) che all'udienza del 24.5.2019 parte ricorrente ha richiesto al Tribunale l'autorizzazione a depositare una nuova domanda di concordato con un diverso grado di soddisfacimento dei creditori, in ragione di una nuova offerta di Barci Engineering s.r.l.;
e) che la proroga del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione ex art. 161 commi 2 e 3 l.f. – già concessa da questo Tribunale in data 18.1.2019 – può essere concessa una sola volta (Tribunale Terni, decreto 16/09/2013);
f) che pertanto la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162 l.f.;

P.Q.M.

visto l'art. 162, l.f.

1) dichiara inammissibile la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 8.2.2019 dalla GICOTECNICA S.R.L. [C.F. 03739670150];
2) dispone la cancellazione dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della presentazione della domanda di concordato;

Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 12/06/2019.

Il Giudice Relatore — *Dott. Ada Cappello*

Il Presidente — *Dott. Tito Ettore Preioni*

Firmato Da: VITALI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b8689c15293d00360e085454259d77b - Firmato Da: PREIONI TITO ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d327c9ea9503a1a7e7a52cd14a7ec55
Firmato Da: CAPPELLO ADA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 26ab106bed2be75f288731d781ea7745